

===== **STATUTO** =====  
===== **- TITOLO I -** =====  
===== **DENOMINAZIONE - SCOPO E ATTIVITA' - ATTIVITÀ DIVERSE - SEDE** =====  
===== **- DURATA** =====

**Art. 1) Denominazione** =====

È costituita, ai sensi del vigente codice civile, la Fondazione denominata "**Fondazione Catis** - Fondazione di Partecipazione Sociale - **ETS**".  
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), e per quanto ivi non previsto dal Codice Civile, già iscritta all'anagrafe delle ONLUS.

**Art. 2) Scopo e Attività** =====

La Fondazione persegue, nell'interesse generale e senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti.

Il perseguimento dello scopo avviene nel pieno rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dell'art. 2), 32 comma 1), e 38) della Costituzione, che richiedono alle formazioni sociali l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività ed il diritto di ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, all'assistenza sociale.

Nello specifico la Fondazione opera nell'ambito degli interventi e prestazioni sanitarie e delle prestazioni socio-sanitarie di cui alle **lettere b) e c)** del D. Lgs. 117/2017, negli ambiti della pubblica assistenza sanitaria, di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, dell'emergenza extraospedaliera e della mobilità di ammalati, infermi, infortunati, disabili e persone comunque malate e/o svantaggiate.

Per il perseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà partecipare a società o enti e aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici, privati e la Protezione Civile al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs n. 117/2017.

**Art. 3) Attività diverse** =====

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà collaborare, anche in regime di accreditamento e convenzionale, con enti pubblici e privati, potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

Per il raggiungimento del suo scopo, non lucrativo e di interesse generale indicato **nell'Art. 2)**, la Fondazione potrà predisporre ogni idonea attività e/o iniziativa, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) promuovere iniziative solidaristiche in occasione d'emergenze sociali ed umanitarie e/o di protezione civile;
- 2) promuovere, divulgare, anche attraverso seminari, la propria attività



e corsi professionali diretti ai propri dipendenti; =====

3) promuovere sovvenzioni per lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla stessa il raggiungimento dei fini suoi propri, anche allo scopo di sviluppare ed incrementare la rete di relazioni solidaristiche nazionali ed internazionali. =====

4) Erogare prestazioni di assistenza sanitaria, socio sanitaria, igienica e alberghiera alle persone anziane in stato di bisogno; =====

5) inserire nell'attività lavorativa persone svantaggiate o con disabilità, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. =====

La Fondazione per perseguire le sue finalità potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto ritenuto utile al conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: =====

1) L'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a medio-lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====

2) Porre in essere qualsiasi attività affine o connessa, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere; =====

3) Accedere a finanziamenti, anche agevolati previsti da leggi comunitarie, nazionali o regionali vigenti, nonché prestare, per le obbligazioni della Fondazione o di terzi, garanzie reali nei confronti di terzi e in genere di istituti di credito; assumere e concedere mandati di agenzia e/o rappresentanza. ===

#### **Art. 4) Sede e domicilio degli amministratori** =====

La Fondazione ha sede in Bologna =====

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno della Città Metropolitana di Bologna, senza che ciò costituisca modifica statutaria. L'Organo Amministrativo ha altresì facoltà di istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero. =====

Il domicilio degli Amministratori e dei Sindaci, anagrafico, elettronico o telefonico, per quel che riguarda i loro rapporti con la Fondazione, è la sede legale della Fondazione e/o quanto comunicato per iscritto alla stessa. ===

#### **Art. 5) Durata** =====

La Fondazione ha durata illimitata. =====

### **- TITOLO II -** =====

#### **FONDO DI DOTAZIONE - FONDO DI GESTIONE -** =====

#### **Art. 6) Fondo di dotazione e finanziamenti** =====

Il Fondo di Dotazione, o Patrimonio della Fondazione, è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa. =====

Il patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei Fondatori stessi e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione. =====

Tale patrimonio potrà altresì essere incrementato da elargizioni o contributi da parte di persone fisiche, di enti pubblici e privati, nonché dai redditi del patrimonio e dai proventi derivanti da attività istituzionali e diver-

se. =====

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

#### **Art. 7 - Fondo di gestione** =====

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: =====

1. ) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della istituzionali; =====
2. ) dalle entrate derivanti da eventuali attività diverse; =====
3. ) dalle donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; =====
4. ) dai contributi dei Fondatori Promotori e dei Sostenitori, senza espressa destinazione al fondo di dotazione; =====
5. ) dai contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e direttamente connesse. =====

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto. =====

La fondazione non potrà distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche in modo indiretto, salvo che ciò sia imposto per legge o avvenga a favore di altri ETS secondo quanto previsto dall'Art. 9) del D. Lgs. 117/2017. =====

### **- TITOLO III -** =====

#### **FONDATORI E ORGANI SOCIALI** =====

##### **Art. 8) Membri Fondatori** =====

Sono Fondatori Promotori, tutti gli Enti indicati come tali nell'atto di costituzione. Sono altresì membri della Fondazione, tutte le persone fisiche o giuridiche che, anche successivamente alla costituzione, verranno ammesse a partecipare alla Fondazione con la qualifica di Fondatori. =====

Per essere ammessi a partecipare quali Fondatori occorrerà: =====

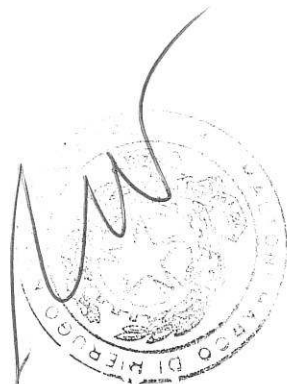
1. Aver presentato domanda al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, dopo opportuna valutazione, accetta o rigetta le domande a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. =====
2. Contribuire con una somma di denaro, o con beni materiali e/o immateriali, nelle forme ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione; =====

##### **Art. 9) Partecipanti Aderenti, Sostenitori Benemeriti** =====

Singoli Consiglieri o Membri Fondatori, possono proporre la candidatura di Membri Aderenti o Sostenitori. =====

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano allo sviluppo della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione. ==

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato. =====



Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio, ovvero con un'attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato o l'attività prestata, salvo diversa decisione del Consiglio d'Amministrazione. =====

Il Consiglio determinerà con regolamento, ove necessario, la possibile suddivisione e raggruppamento dei membri Aderenti o Sostenitori. =====

Essi partecipano all'Assemblea plenaria di cui all'art.23 del presente statuto. I Partecipanti Aderenti e i Sostenitori, sono accettati con delibera assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione. =====

#### **Art. 10) Organi Sociali** =====

Sono organi della Fondazione: =====

a) Il Comitato Etico; =====

b) Il Consiglio di Amministrazione; =====

c) Il Presidente; =====

d) Il Collegio Sindacale =====

e) Il Direttore. =====

### **----- TITOLO IV -----**

#### **----- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----**

#### **Art. 11) Composizione del Comitato Etico** =====

Costituiscono il Comitato Etico: =====

a) i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che, cessati da tale incarico, specificatamente accettino di farne parte; =====

b) i Presidenti dei Fondatori Promotori indicati nell'atto di costituzione fino a quando tali Enti saranno in vita e svolgeranno l'attività attuale, vale a dire quella di emergenza extraospedaliera e di mobilità sanitaria assistita. =====

c) le personalità di provata integrità etico-morale, nominate dal Consiglio di Amministrazione in carica che, con l'apporto della propria professionalità, competenza ed esperienza nel settore del Volontariato, della Pubblica Assistenza, della Sanità e/o del Non Profit, siano in grado di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. =====

I membri del Comitato Etico non rappresentano i soggetti che li hanno nominati né agiscono sotto vincolo di mandato. =====

La carica di membro del Comitato Etico è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, di Direttore o dipendente della Fondazione. =====

La loro nomina dovrà essere seguita dall'accettazione dell'incarico. =====

#### **Art. 12) Durata in carica dei componenti il Comitato Etico** =====

La carica di membro del Comitato Etico non è trasmissibile. =====

I membri del Comitato Etico, già ex Consiglieri, restano in carica fino a loro dimissioni, incapacità di intendere e di volere, morte o perché sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale. =====

I membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità di cui al punto c) dell'art. 11, durano in carica fino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Essi possono essere rinominati.

#### **Art. 13) Competenze del Comitato Etico** =====

Il Comitato Etico ha competenze consultive non vincolanti. =====

Esso è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente ed esprime pare-

re sul Bilancio Sociale e sulle politiche gestionali e di sviluppo della Fondazione. Potrà, inoltre, essere convocato tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno. =====

Esprime parere sulle modifiche dello Statuto, sul numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e su eventuali regolamenti. =====

Il Comitato, nel caso in cui tutti i membri del Consiglio di Amministrazione siano nell'impossibilità di proporre e/o nominare a fine mandato i loro sostituti, entro trenta giorni avrà il potere di eleggere tutti o parte dei membri del Consiglio di Amministrazione che sono venuti a mancare. =====

Trascorsi trenta giorni, qualora non vi provveda il comitato Etico, la nomina sarà compiuta dal Presidente della Città Metropolitana di Bologna nel rispetto dei criteri e delle modalità di scelta stabiliti nel successivo art.17, entro il termine di sessanta giorni. =====

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità è tenuto un libro verbali delle riunioni del Comitato. =====

Al fine di raccogliere elementi utili per la programmazione, la Fondazione può promuovere, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con regolamento, incontri tra Il Comitato, gli Enti locali territoriali di prevalente riferimento della propria attività e le organizzazioni senza fini di lucro ivi operanti che perseguano le finalità di cui all'articolo 2. Ai medesimi fini, la Fondazione può organizzare, secondo i criteri e le modalità stabilite in tale regolamento, altri incontri con gli stessi soggetti su tematiche specifiche. =====

#### **ART. 14) Organo di amministrazione: Nomina e composizione** =====

L'organo di amministrazione è costituito dal Consiglio di Amministrazione (CdA), composto da tre, cinque o sette membri. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente e due Vicepresidenti. =====

Il primo CdA è composto da tre membri indicati nei componenti in carica all'atto della modifica statutaria. =====

I membri dei successivi CdA sono nominati dai consiglieri uscenti. Essi possono autocandidarsi. =====

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica sette esercizi, fino ad approvazione del bilancio relativo al settimo esercizio. =====

#### **Art. 15) Rinuncia alla carica di Amministratore** =====

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio d'amministrazione e al Comitato Etico. =====

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il/i Consigliere/i di Amministrazione nomina/no il o i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art.16. =====

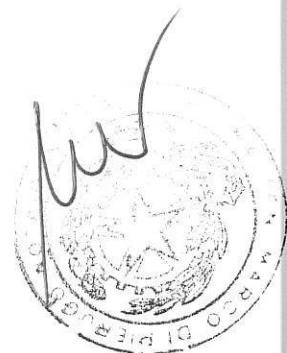
Qualora venga a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione, si attiva la procedura di cui all'Art. 13. =====

#### **Art. 16 – Procedura di nomina dei membri del CdA** =====

Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza dell'anno solare di fine mandato, provvede a interpellare i membri del CdA sulla loro volontà o meno ad un rinnovo di mandato. =====

Se tutti i membri del CdA acconsentono ad un rinnovo del mandato, il Presidente entro i 15 giorni antecedenti alla naturale scadenza, convoca un CdA per il rinnovo delle Cariche. =====

Qualora tutti o alcuni dei membri del CdA rinuncino ad un nuovo mandato, il Presidente chiede ai componenti rinunciatari di indicare una rosa di tre no-



mi ognuno tra cui scegliere il loro sostituto. =====

Se il consigliere che cessa dalla carica non indica entro otto giorni la rosa dei nomi tra cui scegliere il sostituto, i tre nomi sono proposti dai restanti consiglieri a maggioranza di due terzi". =====

Il Presidente, previo parere non vincolante del Comitato Etico sulla rosa di candidati indicati dai consiglieri rinunciatari, entro i 15 giorni antecedenti alla naturale scadenza, convoca un CdA per il rinnovo delle Cariche. =====

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, i sostituti sono scelti attraverso le medesime modalità e procedure mediante le quali è scelto il Consigliere cessato dalla carica per naturale scadenza. I sostituti devono essere nominati entro tre mesi dalla cessazione della carica dei Consiglieri sostituiti. =====

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate secondo quanto previsto all'Art. 18. =====

#### **Art. 17) Poteri del Consiglio d'Amministrazione** =====

Il Consiglio d'Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché per disciplinare, ove opportuno e/o necessario, l'attività della Fondazione. =====

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

Entro trenta giorni dal suo insediamento il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti. Essi restano in carica fino alla scadenza dell'Organo che li ha eletti. =====

In ogni caso sono riservate all'approvazione del CdA: =====

- a) La redazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Esercizio, del Bilancio Sociale, la loro trasmissione al Comitato Etico per il parere e gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; =====
- b) La nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; =====
- c) Le modificazioni modifiche statutarie e regolamenti, sentito il parere del Comitato Etico. =====
- d) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; =====
- e) La facoltà di nominare ogni altro organismo che si reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti e l'eventuale partecipazione a rappresentanti degli enti locali territoriali. =====
- f) La nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; =====

#### **Art. 18) Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione** =====

##### **A – Presidenza dell'Organo** =====

Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente e si riunisce a seguito di sua convocazione. =====

La convocazione, scritta o telematica, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Deve specificare, altresì, se la riunione del CdA è in presenza in collegamento audio-video. =====

##### **B – Riunioni** =====

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito, sia in prima che in seconda convocazione, se è presente la maggioranza dei consiglieri. =====

In mancanza di convocazione le riunioni del CdA sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori. =====

Il CdA si riunisce almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno due dei suoi componenti. =====

Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione partecipa il Direttore che assolve le funzioni di segretario del Consiglio stesso. =====

#### **B.1 – Riunioni in presenza** =====

Il Consiglio d'Amministrazione (CdA) si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione dal Presidente (nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato). =====

#### **B.2 In collegamento audio-video** =====

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed in particolare: =====

(i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

(iv) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente. =====

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione =====

#### **C – Deliberazioni** =====

Ogni membro del CdA ha un voto. Il voto non può essere dato per rappresentanza. =====

Le delibere del CdA sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti =====

Le delibere devono essere prese con voto palese e constano da apposito verbale, trascritto sul Libro delle assemblee del CdA, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

#### **Art. 19 - Poteri del Presidente** =====

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è anche Presidente della Fondazione. Egli presiede il Consiglio cura l'esecuzione delle delibere, vigila sull'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e sul funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione. =====

Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è coadiuvato dal Direttore e può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte, ad un Vice Presidente o al Direttore. =====

In caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione.



ne da convocarsi, a cura del Presidente, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti in oggetto. =====

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano o se questo è assente dall'altro Vice Presidente. =====

#### **Art. 20) Rappresentanza della Fondazione** =====

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. =====

Ai consiglieri delegati, al direttore generale, ai procuratori eventualmente nominati, è attribuita la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferiti. =====

#### **Art. 21) Presidente Onorario** =====

Il Presidente Onorario, ove sia nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione, tra persone che non facciano parte del Consiglio stesso. Egli partecipa alle riunioni senza diritto di voto e dura in carica fino alla fine del mandato del Consiglio che lo ha eletto. Egli può essere rieletto. =====

#### **Art. 22) Direttore** =====

Il Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio d'Amministrazione ed attua i programmi da quest'ultimo deliberati. Predispone gli schemi di Bilancio Consuntivo, Preventivo e Sociale accompagnati da una relazione annuale sui programmi e le attività realizzate e/o progettate. =====

Il Direttore non può essere membro del Consiglio d'Amministrazione; egli funge da segretario del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente. =====

Dirige e coordina gli uffici della Fondazione. Predispone i programmi di attività della Fondazione da sottoporre al parere del Consiglio d'Amministrazione e ne dà esecuzione dopo la loro approvazione. =====

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea. =====

#### **Art. 23) Assemblea plenaria** =====

L'assemblea in seduta plenaria è costituita dai membri del Comitato Etico, dai componenti il Consiglio di Amministrazione, dal Direttore, dal Presidente Onorario, dai Partecipanti Aderenti e dai Sostenitori. =====

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è da questi convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della stessa. =====

Essa si riunisce tutte le volte che sia necessario od opportuno o quando ne fanno richiesta scritta al Presidente almeno un membro per ogni categoria di partecipanti. =====

L'Assemblea in seduta plenaria, non elettiva e non deliberante, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Essa costituisce un momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. =====

In tale veste l'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. =====

Il Presidente, qualora sia necessario ed opportuno, può nominare un Comitato Organizzatore dell'Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari con proprio provvedimento. =====

### **- TITOLO V -** =====

### **ORGANO DI CONTROLLO** =====

#### **Art. 24) Organo di Controllo: Nomina e Composizione**

Il CdA nomina il Collegio Sindacale che è l'Organo di controllo della Fondazione, scegliendo i candidati tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

L'Organo è costituito da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'Art. 2397, secondo co. del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 Codice Civile.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Il Presidente del Collegio è indicato dal Consiglio di amministrazione tra i membri nominati Sindaci effettivi.

Qualora durante il mandato venga a mancare un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il sostituto che resterà in carica fino alla fine del mandato.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri, il Collegio s'intenderà decaduto.

Le relative riunioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Non possono essere nominati Sindaci il coniuge e i parenti entro il terzo grado, incluso i componenti il Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della Fondazione.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione ed a quelle del Comitato Etico o altre commissioni istituite dagli Organi stessi.

#### **Art. 25) Organo di Controllo: Poteri e doveri**

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia conforme alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

#### **- TITOLO VI -**

#### **BILANCIO D'ESERCIZIO - BILANCIO SOCIALE - LIBRI OBBLIGATORI**

#### **Art. 26) Bilancio d'esercizio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge, entro quattro mesi dal-



la chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Esso può essere approvato entro il 30 giugno qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano. In quest'ultimo caso l'Organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione la ragione della dilazione. =====  
Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti previsti per il deposito. =====

#### **Art. 27) Bilancio sociale** =====

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. =====

#### **ART. 28) Libri sociali obbligatori** =====

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'Art. 15 del D. Lgs. 117/2017. =====

2. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Ente in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. L'associato (Il membro) può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. L'associato (Il membro) che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso l'associato (il membro) non potrà trarre copia dei libri sociali. =====

### **- TITOLO VII -** =====

#### **ESTINZIONE E DISPOSIZIONI FINALI -** =====

#### **Art. 29) Estinzione** =====

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 Cod. Civ. =====

Il consiglio di Amministrazione, in caso di estinzione della Fondazione, avrà facoltà di designare i liquidatori a norma dell'art. 2487 C.C. =====

Il Consiglio di Amministrazione può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. =====

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore. =====

#### **ART. 30) DISPOSIZIONI FINALI** =====

Per quanto non è previsto dal presente statuto e dall'atto Costitutivo, si fa riferimento alle norme del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e alla disciplina vigente in materia. =====

In conseguenza dell'istituzione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi dell'Art. 47 del D. Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore), la Fondazione Catis presenterà all'ufficio RUNTS territorialmente competente apposita domanda, indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto. =====

Le disposizioni di cui al Titolo X del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sostitutive di quelle riguardanti gli artt. da 10 a 29 del D. Lgs. 460/1997 (ONLUS), abrogate dall'Art. 102, co. 2, D. Lgs. 117/2017, si applicheranno al presente statuto una volta decorso il termine di cui all'art. 104 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, previa iscrizione dell'ente nel Registro Uni-

co Nazionale del Terzo Settore. =====

Firmato: Musillo Michele =====

Firmato: Marco Maltoni Notaio =====

**SPAZIO BIANCO  
NON UTILIZZATO**



**SPAZIO BIANCO  
NON UTILIZZATO**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente è copia conforme all'originale allegato sotto la lettera "C" al mio rogito stipulato in data 30 ottobre 2020, rep. n.37559 e racc. n.25124 registrato a Forlì il 12 novembre 2020 al n.7850 serie 1t.

Si rilascia a richiesta della **Fondazione Catis, Fondazione di Partecipazione Sociale** con sede in Bologna in via G. Papini n. 18/L, ..

Forlì, Via Mentana, n. 4, 12 (dodici) febbraio 2026 (duemilaventisei).

